



**Relazione illustrativa al  
disegno di legge concernente:**

**“SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENTO”**

*Illustrissimi consiglieri,*

*il disegno di legge che viene presentato alla vostra attenzione nasce dall'esigenza di dare un quadro certo e completo alla normativa di riferimento per la Provincia in materia di istruzione e formazione. Nasce dall'esigenza di dare ordine normativo ai mutamenti in corso, di rispondere alle nuove esigenze del mondo, innovando e modernizzando il sistema.*

*Ma nasce anche dalla necessità, di esercitare nella pienezza delle sue possibilità le competenze assegnate alla Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'istruzione e della formazione anche a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione.*

**1. Il ruolo dei processi educativi e formativi nella società contemporanea**

*Il termine educazione sta a rappresentare quelle azioni che si svolgono all'interno di una comunità che permettono ad un soggetto di acquisire informazioni, elaborarle rispetto alla propria sensibilità ed alle proprie convinzioni e di utilizzarle nei propri giudizi e nei propri comportamenti.*

*Questi processi svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo personale e sociale, ma sono considerati come uno dei mezzi più potenti per promuovere lo sviluppo umano e quindi ridurre la povertà nelle sue molteplici forme, l'esclusione, l'oppressione e l'emarginazione.*

*Viene così confermato che il compito dell'educazione è dunque quello di consentire ad ogni persona di sviluppare pienamente i propri talenti e di realizzare le proprie potenzialità creative nella costruzione di un progetto di vita, che riesca a coniugare:*

- la comprensione di se stessi e della propria evoluzione nel ciclo di vita,*
- la capacità di comprendere ed interpretare il contesto in cui un soggetto vive ed opera,*
- di attivare relazioni significative con l'altro e di sviluppare sensi di appartenenza,*
- di affrontare situazioni anche complesse con serenità e di trovare adeguate - soluzioni alle questioni poste,*
- di assumere decisioni dalle quali nascono poi i conseguenti comportamenti.*

*In una società complessa ed articolata di difficile interpretazione ogni soggetto è chiamato a discernere fra situazioni che sembrano contraddittorie ed opposte e che, invece, rappresentano delle antinomie rispetto alle quali ogni soggetto deve trovare le giuste mediazioni culturali e comportamentali: si pensi al rapporto fra globale e locale, universale ed individuale, tradizione e modernità, lungo termine e breve termine, competizione ed uguaglianza, espansione della conoscenza e capacità di assimilarla.*

*A maggior ragione, il processo educativo deve aiutare ogni soggetto ad imparare a vivere insieme, a imparare a conoscere, ad imparare a fare, ad imparare ad essere.*

*Ma queste condizioni interessano tutto l'arco della vita di una persona e fanno superare la distinzione fra educazione iniziale ed educazione permanente, proprio perché un soggetto deve continuamente tendere al continuo*

*arricchimento della propria conoscenza per saper affrontare nuove situazioni e vivere con responsabilità il cambiamento proprio e del proprio contesto.*

*Questo approccio ai processi educativi vede coinvolti almeno tre soggetti che a diverso titolo intervengono con ruoli propri: la famiglia, la scuola e la comunità.*

*Alla famiglia o meglio ai genitori il compito di guidare la dimensione più propriamente valoriale dei soggetti, alla comunità la dimensione sociale e di sviluppo della partecipazione e dell'appartenenza, al mondo scolastico il compito di far crescere i soggetti nell'acquisizione di conoscenze e di un metodo per lo sviluppo della stesse, non come mere nozioni ma come capacità di acquisire informazioni, collocarle nel proprio bagaglio conoscitivo ed utilizzarle nel momento del bisogno.*

*Il mondo della scuola è chiamato ad un'ampia riflessione sui propri ruoli e sulle metodologie da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati, specialmente se si tiene conto che molte informazioni vengono acquisite dai soggetti fuori dall'ambiente scolastico e che le dinamiche della vita personale e della società fanno sì che ogni soggetto abbia bisogno di metabolizzare informazioni crescenti in contesti che sono in continuo cambiamento.*

*Ne consegue che non sono più sufficienti i soli contenuti, ma è necessario utilizzare i contenuti per riuscire a mediare tutte le conoscenze apprese in contesti diversi e acquisire un metodo in grado di permettere processi di auto-apprendimento e di utilizzo autonomo e non guidato delle informazioni acquisite. Ne consegue che la scuola deve in primo luogo insegnare ad imparare ed offrire quegli elementi di metodo che permettono al soggetto di essere sempre protagonista della propria vita anche una volta uscito dai processi formativi formalizzati. Al contempo essa diventa l'ente a cui una comunità si rivolge per accrescere in maniera ordinata il proprio bagaglio conoscitivo che permetta di essere al passo con i tempi e di comprendere ad orientarsi in una società in rapida evoluzione.*

*In definitiva, il mondo della scuola partecipa ai processi educativi sul versante più propriamente legato alla conoscenza; e pertanto ai processi educativi – formativi, che diventano elemento essenziale per lo sviluppo armonico delle persone e delle comunità.*

*Tuttavia la scuola non può vivere in una posizione isolata o autarchica rispetto agli altri due soggetti che operano nel campo dell'educazione. Nel rispetto dei ruoli specifici di ogni soggetto, si devono attivare adeguate sinergie, collaborazioni ed integrazioni che permettano di raggiungere i risultati più qualificati nell'apprendimento e nella valorizzazione dei talenti dei singoli soggetti.*

## **2. Il sistema educativo e formativo in Trentino: aspetti normativi, standard di qualità**

*Il sistema scolastico e formativo della Provincia Autonoma di Trento è da alcuni anni ormai considerato all'avanguardia non solo in campo nazionale, ma anche nel confronto europeo ed internazionale. Anche i più recenti dati delle varie indagini sugli apprendimenti degli studenti e sulla situazione complessiva del sistema sono lusinghieri e vedono la scuola trentina collocata ai primi posti delle diverse graduatorie.*

*Anche sul piano normativo, la legislazione provinciale ha anticipato in vari settori alcune delle innovazioni e riforme che fanno fatica a decollare nelle altre realtà territoriali. Basti per questo ricordare i settori della valutazione, dell'insegnamento - apprendimento delle lingue straniere, della formazione e valorizzazione degli operatori, della formazione professionale.*

*Il Rapporto di riferimento più recente riguarda gli obiettivi fissati dai Paesi membri dell'Unione Europea nel cosiddetto Processo di Lisbona, da raggiungere entro il 2010. Gli obiettivi riguardano:*

- la lotta alla dispersione*
- la produttività quantitativa e qualitativa del sistema*
- l'apprendimento permanente*
- gli studi tecnico- scientifici*

*Nel confronto con gli altri paesi europei, la posizione del Trentino risulta buona e con percentuali decisamente lusinghiere, in particolare sulla dispersione scolastica e, in generale, sulla produttività del sistema scolastico e sulla formazione iniziale*

*La scuola trentina, dunque, già oggi è considerata una delle migliori in Italia, se non la migliore, quindi non necessita di alcuna "rivoluzione". Serve, però, un cambio della prospettiva generale, nella direzione dei principi prima enunciati, per passare da una visione sulla sola "istruzione" ad una dimensione di processi educativi e formativi da zero a 18 anni. Ma serve un riordino anche in sede normativa e organizzativa, perché, anche quando il sistema funziona bisogna innestare un processo di innovazione rispetto ad un mondo diventa più complesso, che cresce*

*velocemente e che, nel contempo, deve registrare l'aumento di soggetti sempre più in difficoltà nel cercare di seguire quest'onda veloce e inserirsi attivamente nel proprio contesto quotidiano.*

*Va promosso e realizzato un riordino e rinnovamento anche della macchina organizzativa del sistema, senza chiusure provincialistiche, senza distaccarsi totalmente dal quadro nazionale, ma valorizzando la nostra specificità nel confronto sia col quadro nazionale sia con quello europeo, che lascia intravedere in alcune sue zone un grande fascino. In questo ambito, penso alla scelta sulla formazione professionale, che entra a pieno titolo nel secondo ciclo, e che viene ad assumere anch'essa una funzione educativa e formativa anche se attraverso processi di manualità, progetti che partono dal fare per poter poi salire sul terreno del saper fare fino al sapere essere.*

*Insomma, pensiamo ancor di più ad un ruolo di traino e d'avanguardia per il sistema educativo del Trentino, forti anche di un sedimentato patrimonio legislativo provinciale "speciale" anche in settori considerati fino a poco tempo fa intoccabili, come quello recente sulle nuove regole per l'assegnazione degli incarichi al personale docente e la prospettiva dell'Alta Formazione.*

*L'urgenza di un nuovo e più coerente quadro normativo non può essere letta come un dato tecnico-organizzativo, proprio perché non è mai stata né mai può essere disgiunta dall'obiettivo finale del raggiungimento di standard di qualità per tutta la scuola provinciale, con ricadute garantite sullo sviluppo complessivo della nostra comunità*

### **3. Gli obiettivi della legge**

*Può sembrare strano che una provincia faccia una legge quadro con l'ambizione di essere anche un testo unico sul sistema scolastico, ma oggi nella società trentina si sente questa esigenza, anche a seguito della forte autonomia del settore scolastico, che è stata data nel tempo e che ha trovato riscontro anche nelle ultime norme di attuazione. C'è l'esigenza di fare il punto della situazione ed avere un quadro normativo di riferimento che vada a superare la frammentarietà delle norme oggi vigenti alcune a livello nazionale altre a livello locale spesso dislocate in sedi improprie. Lo sforzo che si è compiuto o che si sta compiendo va proprio in questa direzione, di dare ordine a quanto già esiste e di attivare quei miglioramenti che sono necessari per rendere la scuola trentina al passo con la scuola europea.*

*L'obiettivo principale è legato alla **filosofia**, della norma, che fa riferimento in particolare alla convinzione che la scuola del primo ciclo e del secondo ciclo, ha una prevalente valenza educativo-formativa del soggetto, volta all'acquisizione di strumenti, di competenze, di esperienze legate alla responsabilità sociale e alla cittadinanza attiva; in ambito assume un ruolo importante, oltre alla formazione della persona anche la cultura del lavoro e lo sviluppo di prospettive professionali. In quest'ottica allora il percorso è un percorso orientativo, da un lato, verso la conoscenza in sé da parte del soggetto e, dall'altro, verso la costruzione di un proprio progetto di vita, attraverso l'acquisizione di metodo che permette al soggetto di essere capace di capire se stesso, orientarsi nelle situazioni, sviluppare la propria capacità critica, essere capace di assumere delle decisioni.*

*Un secondo obiettivo riguarda la **valorizzazione delle autonomie scolastiche all'interno del sistema policentrico**: si ribadisce l'approccio sistemico alla scuola fatto di tante unità, che sono le istituzioni scolastiche autonome, e della Provincia Autonoma, soggetto del sistema con potestà legislativa autonoma a sua volta rafforzata dall'evoluzione normativa nazionale. Nella proposta di legge l'autonomia scolastica viene valorizzata, un'autonomia che fa riferimento proprio alla capacità di essere un soggetto che ha proprie risorse, che le gestisce attraverso processi di programmazione specifici legati alle caratteristiche del territorio e ad obiettivi che la scuola stessa si dà.*

*Il terzo obiettivo fa riferimento all'idea di un istituto scolastico come **polo dell'offerta formativa per il territorio**. Un istituto, che non è solo volto alle nuove generazioni, ma diventa un riferimento nell'ambito delle proposte formative e per lo sviluppo delle conoscenze di tutta la comunità, in una logica di formazione permanente secondo la quale ogni persona nel corso della vita deve sistematicamente porsi in un atteggiamento di riflessione, ricerca, apprendimento, acquisizione di nuove conoscenze, che gli permettono di stare al passo con i tempi. All'interno di questo contesto si sviluppano poi i processi di partecipazione, che sono da un lato di partecipazione al sistema con uno stretto legame con il territorio, nell'ottica di potenziarne e valorizzarne la specificità, e, dall'altro, di partecipazione all'interno degli istituti.*

### **4. La macro strutturazione**

*Proprio per le brevi considerazione fin qui esposte, il Disegno di legge provinciale concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" presenta una sua macro strutturazione, riconducibile alle finalità ed ai principi generali enunciati nella prima parte.*

*Un sistema unitario, che non è riconducibile al tradizionale "mondo della scuola", ma che ha come soggetti della propria comunità scolastica gli studenti innanzitutto, ma anche le famiglie, gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative e la comunità che ruota accanto e attorno alla scuola, dalle associazioni professionali ad altri soggetti rappresentativi del territorio, che, nel rispetto dei differenti e rispettivi ruoli, potranno concorrere da protagonisti attivi a valorizzare l'offerta formativa per i giovani fino a 18 anni.*

*In questa prospettiva non diminuisce, ma si caratterizza ancora meglio sia l'identità propria delle singole istituzioni scolastiche e formative (rafforzata tra l'altro dall'introduzione dello Statuto quale documento fondamentale dell'istituzione stessa, accanto al Progetto d'istituto e la carta dei servizi) sia la partecipazione dei genitori e degli altri soggetti del territorio al sistema, attraverso vecchi e nuovi organismi collegiali, reti territoriali sinergiche. Viene proposto il Consiglio delle autonomie scolastiche e formative quale luogo di sintesi di tutti i soggetti scolastici e di interlocuzione dialettica nei confronti della Provincia; ma viene anche valorizzato il Consiglio del sistema educativo provinciale, nonché di altri momenti di partecipazione per docenti, dirigenti, studenti e genitori, quali strumenti di partecipazione, di coinvolgimento, di discussione su determinate questioni strategiche del sistema. Così come, a livello di singolo istituto, viene precisata la distinzione dei ruoli nei vari organi (genitori, dirigente, docenti ed operatori, rappresentanti degli Enti locali), ma garantendo la rappresentatività sia di tutte le componenti che operano all'interno della scuola, sia di quelle della comunità locali e quindi del territorio.*

*Al governo provinciale spetta il compito legato alla programmazione complessiva di sistema, all'assegnazione delle risorse secondo standard ben definiti, al supporto alle istituzioni scolastiche qualora queste ne richiedano l'aiuto, stimolo su determinate progettualità innovative alle istituzioni scolastiche e di monitoraggio, e valutazione dei risultati conseguiti.*

*La Provincia si pone come soggetto non di gestione diretta dei processi, ma come soggetto legato alla programmazione, al supporto, alla valutazione rispetto sempre ad una dimensione provinciale. Anche ai singoli istituti compete l'esercizio di un'attività di programmazione e valutazione riconducibile alle finalità e alle competenze di propria pertinenza, nel rispetto dell'autonomia degli altri soggetti del territorio e dei diversi livelli di responsabilità.*

*Inoltre l'attività gestionale, ed anche di microricerca verrà sempre più svolta dai singoli istituti, con il supporto degli organismi centrali ma nell'ambito della propria autonomia. Una funzione importante per le singole istituzioni scolastiche e formative, proprio perché legata allo sviluppo di nuove opportunità, di nuove iniziative, di nuove proposte.*

*In questo contesto si colloca anche il rafforzamento della ricerca, della valutazione, degli strumenti di controllo della gestione; così come la riaffermazione delle disposizioni speciali per la salvaguardia e la valorizzazione delle minoranze linguistiche locali.*

*Alla filosofia di fondo si rifà anche la riaffermazione degli spazi di potestà autonomistica all'interno delle disposizioni relative agli Ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e relativi piani di studio, la nuova fisionomia del percorso di formazione professionale e dell'Alta formazione, accanto agli interventi destinati all'educazione permanente ed al diritto all'istruzione.*

*Vengono altresì recuperate all'interno di una visione complessiva fin qui descritta, le nuove regole provinciali, in armonia con quelle nazionali, sulla gestione del personale strettamente legata all'obiettivo del buon funzionamento del sistema e della centralità dello studente.*

*Un sistema unitario e integrato, del quale fanno parte a pieno titolo anche le scuole paritarie, nel quale i singoli istituti possono e devono fare bene la loro parte, evitando conflittualità o contrapposizione degli uni agli altri, ma nella convinzione che il bene del ragazzo si fa anche attraverso un progetto di collaborazione e di sinergia.*

## **5. Esame dell'articolato**

*Passando all'esame dell'articolato va prima di tutto evidenziato che esso è strutturato in Titoli che costituiscono la struttura del disegno di legge e raccolgono in modo sistematico e consequenziale le varie tematiche affrontate.*

*Il **Titolo I** che concerne il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, individua e sancisce le finalità e i principi che supportano tutto il sistema educativo. Già l'oggetto è indicativo di alcuni intendimenti basilari che sono esplicitati nel corso di tutto il disegno di legge. Ci si riferisce in particolare alla denominazione del sistema "educativo" che comprende sia l'istruzione sia la formazione professionale, con l'intento di porre fin da subito ed*

*esplicitamente in una posizione di pari dignità due diverse modalità e approcci al sapere e alla conoscenza. Sistema educativo, poi, perché è palese che, pur costituendo l'educazione dei figli compito imprescindibile ed ineludibile dei genitori e delle famiglie, essa costituisce un elemento insito nella trasmissione del sapere.*

**L'articolo 1** *declina i contenuti della legge tra i quali di rilievo appare la disciplina dell'organizzazione del servizio educativo, degli ordinamenti e dei relativi piani di studio e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali.*

**L'articolo 2** *costituisce il nucleo fondamentale del Titolo I e di fatto ispira tutta la legge in quanto declina i principi ai quali tutto il sistema fa riferimento e ai quali dovranno essere orientate le azioni di tutti i soggetti operanti nella scuola. Di rilievo appare l'affermazione che il sistema educativo provinciale fonda il proprio agire sul principio di unitarietà a livello nazionale del sistema di istruzione e formazione. Inoltre attribuisce particolare valore alla qualificazione dell'insegnamento per favorire e migliorare l'apprendimento, allo sviluppo e alla crescita personale, professionale e sociale degli studenti e degli adulti, in un'ottica di sostegno alle pari opportunità tra uomini e donne e con un'attenzione particolare per l'integrazione dei soggetti più deboli a causa del contesto personale, della condizione sociale, della provenienza. Importante è sottolineare che tra i principi rientra anche l'intento di creare un sistema unitario, integrato e partecipato, nel quale sia le componenti della comunità scolastica, sia il territorio con i propri soggetti istituzionali e le espressioni dell'associazionismo culturale, professionale ed economico, possano concorrere alle scelte relative alla proposta educativa.*

**L'articolo 3** *esplicita il principio della tutela e della promozione, nell'ambito del sistema educativo, della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra presso le istituzioni scolastiche collocate nei comuni appartenenti a tali minoranze, come previsto dalle norme di attuazione in materia. Nel proseguo dell'articolato sono poi esplicitate le azioni e gli interventi che concretamente verranno realizzati.*

**L'articolo 4** *si prefigge di individuare in modo sistematico l'articolazione del sistema educativo provinciale individuando su quali presupposti esso si basa: il servizio educativo, il governo del sistema, la ricerca e l'innovazione in ambito educativo, la valutazione.*

**L'articolo 5** *da rilievo all'attività di informazione e comunicazione nell'ottica di concorrere alla conoscenza, alla diffusione e alla trasparenza dell'azione amministrativa sia da parte del governo provinciale, sia delle istituzioni scolastiche e formative.*

**L'articolo 6** *esplicita quanto affermato anche nei principi generali alla legge e cioè che il sistema educativo provinciale partecipa al sistema nazionale di istruzione e formazione e concorre al sistema nazionale di valutazione. Il sistema educativo provinciale, infatti, non è estraneo, ma si integra perfettamente nel contesto nazionale. A tal fine vengono promosse intese e progetti volti alla cooperazione tra i soggetti che operano nel sistema educativo provinciale e i soggetti del sistema nazionale.*

**L'articolo 7** *esplicita la collaborazione e l'integrazione delle politiche e delle azioni totalmente interno alla Provincia. Attraverso il programma di sviluppo provinciale, che costituisce lo strumento più significativo di tutta la programmazione provinciale, sono individuate le linee di integrazione delle politiche economiche, dell'istruzione e formazione e del lavoro. In tale contesto il sistema educativo, attraverso il compimento della propria funzione e specificità, costituisce uno degli elementi costitutivi e basilari delle politiche di crescita sociale ed economica.*

**L'articolo 8** *individua i soggetti che erogano il servizio educativo provinciale: le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, le istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché le istituzioni paritarie. Vengono in tal modo compresi nel sistema pubblico anche i soggetti, privati, ai quali sono riconosciuti requisiti di funzionalità e di assetto didattico e organizzativo coerenti con le quelli previsti per le istituzioni scolastiche e formative istituite dalla Provincia.*

*Questa legge peraltro disciplina in dettaglio l'ordinamento della scuola dell'infanzia, ma rinvia alla normativa provinciale vigente, in attesa di una sua organica revisione e attualizzazione. Le attività formative organizzate da soggetti diversi da quelli sopra individuati si collocano al di fuori del sistema educativo provinciale.*

*Quale prosecuzione dell'offerta di istruzione e formazione prevista nell'ambito dell'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione la Provincia promuove l'accesso all'università, all'alta formazione artistica e musicale e all'alta formazione professionale.*

**Il Titolo II** *individua e disciplina i soggetti del sistema educativo provinciale che costituiscono la comunità scolastica.*

**L'articolo 9** *disciplina diritti e doveri degli studenti ed esplicita alcuni vincoli in capo alla Provincia. In particolare l'articolo statuisce che gli studenti nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sono tenuti ad*

*impegnarsi per la fruizione delle opportunità di apprendimento offerte dal sistema, secondo le proprie capacità e aspirazioni personali. Vengono con ciò riconosciuti e sanciti accanto a diritti anche doveri e responsabilità reciproci da parte dei soggetti che compongono il sistema.*

**L'articolo 10** disciplina i principi ispiratori della partecipazione delle famiglie e dei genitori al sistema educativo. Tale partecipazione si concretizza in modo particolare nell'ambito dell'istituzione scolastica e formativa concorrendo alla definizione della missione, degli obiettivi anche educativi, e degli strumenti operativi della stessa. Particolare attenzione è posta nell'attivazione di strumenti volti alla informazione e alla formazione delle famiglie affinché possa realizzarsi una concreta e non formale partecipazione alle scelte delle istituzioni scolastiche e formative, nell'ottica anche del riconoscimento e della valorizzazione di loro forme associative.

**L'articolo 11** pone le premesse della partecipazione al sistema educativo da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore. Nella distinzione di ruoli e responsabilità tutti partecipano e concorrono alle scelte e al funzionamento dell'istituzione.

**L'articolo 12** disciplina il sostegno alla formazione di associazioni professionali degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il supporto di attività promozionali dell'associazionismo, la realizzazione di eventi formativi, convegni studi e ricerche su materie e argomenti pedagogico didattici.

**L'articolo 13** valorizza la partecipazione alle scelte e all'attività delle istituzioni scolastiche da parte dei soggetti rappresentativi del contesto territoriale di riferimento al fine di realizzare sinergia e integrazione di obiettivi, in relazione anche alle politiche programmatiche di sviluppo sociale, culturale ed economico nel rispetto delle finalità e dei compiti specifici.

**Il capo II del Titolo II** declina i contenuti dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dalla Costituzione. Tale autonomia viene estesa anche alle istituzioni formative che entrano a far parte a pieno titolo del sistema educativo e fruiscono delle stesse prerogative riconosciute alle istituzioni scolastiche dal punto di vista strutturale, organizzativo, delle flessibilità didattiche.

**L'articolo 14** definisce le istituzioni scolastiche e formative enti pubblici con personalità giuridica e autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, amministrativa e finanziaria. Anche le istituzioni scolastiche e formative informano la propria attività ai criteri di adeguatezza, differenziazione, partecipazione e leale collaborazione. L'istituzione e la soppressione sono definite con la legge finanziaria e in prima applicazione sono confermate le istituzioni scolastiche e formative già istituite alla data di entrata in vigore della legge e comunque per un numero massimo di 85 unità. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, oltre ad avere riconoscimento per quanto riguarda le prime a livello costituzionale, risponde all'esigenza di definire il sistema educativo un complesso policentrico all'interno del quale i vari soggetti coinvolti sono titolari di specifiche ed esclusive funzioni secondo livelli di responsabilità definiti.

**L'articolo 15** disciplina l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Con l'autonomia didattica viene riconosciuta alle istituzioni maggiore flessibilità nell'offerta formativa, tale da favorire la realizzazione di percorsi, anche personalizzati e integrati, caratterizzati da continuità didattica, significative iniziative orientative, tirocinio e alternanza scuola lavoro. Tali possibilità presuppongono autonomia nell'utilizzo di metodologie diversificate e quanto più adatte agli obiettivi del progetto formativo. Non possono chiaramente essere disattesi i livelli essenziali delle prestazioni e dei piani di studio provinciali, il numero minimo di giorni di lezione né gli strumenti e le procedure di verifica e valutazione previsti dall'ordinamento.

L'autonomia organizzativa è volta a sostenere l'efficienza e l'efficacia del servizio educativo e attraverso la flessibilità dei modelli a favorire la diversificazione e la completezza dei servizi erogati anche con l'integrazione delle risorse, il coordinamento dei soggetti attraverso forme organizzative, reti, accordi e convenzioni, l'utilizzo di tecnologie innovative.

L'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo integra e qualifica l'autonomia didattica e organizzativa e consente l'introduzione nella scuola di nuovi processi e metodologie sperimentate, anche sulla base dello studio e dello scambio con altri soggetti esperti della materia.

**L'articolo 16** definisce le entrate delle istituzioni scolastiche e formative. Oltre ai finanziamenti della Provincia le istituzioni possono avvalersi del contributo e di assegnazioni di altri enti pubblici e in particolare dei comuni, nonché di proventi di istituzioni, imprese o privati. In ogni caso la Provincia, nell'assegnazione delle risorse deve garantire condizioni perequative tali da consentire il riequilibrio di situazioni svantaggiose in cui potrebbero trovarsi alcune istituzioni. Queste ultime poi sono tenute a rispettare come vincolo di destinazione delle proprie risorse l'espletamento dell'attività ad esse istituzionalmente conferita.

**L'articolo 17** introduce uno strumento di identificazione sostanziale e stabile nel tempo delle istituzioni e mette in risalto la loro qualificazione di enti. Lo statuto stabilisce i principi e i criteri di organizzazione delle istituzioni scolastiche e formative, le modalità di nomina e di funzionamento degli organi collegiali e la possibilità di individuarne di ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, i contenuti vincolanti del progetto di istituto, regole sull'approvazione degli strumenti per il funzionamento dell'istituzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti attuativi. Lo statuto è sottoposto alla Provincia che può rinviarlo per questioni di legittimità.

**L'articolo 18** stabilisce che le istituzioni scolastiche e formative adottino il progetto di istituto, strumento che identifica l'offerta formativa, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà di riferimento e tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. In particolare il progetto di istituto definisce le scelte educative ed organizzative nonché i criteri di utilizzazione e valorizzazione delle risorse, anche con riguardo all'educazione permanente, l'integrazione degli studenti in difficoltà, le attività extracurricolari. Stabilisce altresì le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nonché le iniziative di informazione e di comunicazione. Gli aspetti di programmazione didattico-educativa sono definiti sulla base delle proposte del collegio dei docenti. Oltre al progetto di istituto le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi che è lo strumento per definire i diritti e i doveri dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio.

**L'articolo 19** disciplina le reti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali al fine del migliore utilizzo delle risorse. Gli accordi di rete, già previsti dalla normativa in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e utilizzati concretamente dalle stesse, possono avere ad oggetto attività didattiche, gestionali nonché amministrative. La Provincia può attraverso atti di indirizzo indicare i casi nei quali le istituzioni sono tenute all'attivazione di reti per l'utilizzo delle risorse strumentali.

**L'articolo 20** individua forme di collaborazione esterne alle istituzioni scolastiche e formative provinciali con lo scopo di attivare delle sinergie con le Comunità di valle, previste dal provvedimento legislativo di riforma istituzionale, nonché con le istituzioni scolastiche paritarie e il territorio. Le forme collaborative con le Comunità, che possono strutturarsi anche in consorzi, hanno lo scopo di individuare le esigenze di educazione e di formazione al fine di coordinare l'offerta formativa rivolta agli studenti in diritto- dovere e agli adulti; di individuare il personale da utilizzare per attività comuni, di raccordare la messa a disposizione delle strutture e la gestione del diritto allo studio; di partecipare a progetti previsti dai progetti di istituto anche cofinanziati a livello provinciale, nazionale, europeo e internazionale.

La **sezione III** disciplina gli organi che le istituzioni scolastiche e formative provinciali devono obbligatoriamente istituire. Essi sono individuati **dall'articolo 21** e sono il consiglio dell'istituzione, il dirigente dell'istituzione, il collegio dei docenti, il revisore dei conti, il nucleo interno di valutazione. Questa disciplina si prefigge di distinguere tra le funzioni di governo dell'istituzione e quelle di gestione individuando con chiarezza i compiti degli organi.

**L'articolo 22** disciplina il consiglio dell'istituzione che rappresenta l'organo di governo dell'istituzione. Ha compiti di indirizzo e di programmazione dell'attività dell'istituzione e in particolare approva gli strumenti di programmazione dell'istituzione quali lo statuto, i regolamenti interni, il progetto di istituto, il bilancio e il programma di gestione, le attività collaborative e di raccordo con il territorio e con i soggetti che vi operano nonché con i soggetti che possono interagire per finalità e interesse con l'istituzione.

**L'articolo 23** individua i compiti del dirigente dell'istituzione scolastica e formativa che ha la legale rappresentanza dell'ente e a lui spettano poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse, secondo il principio di buona amministrazione. Egli provvede in particolare alla cura e all'elaborazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio dell'istituzione, alla predisposizione del programma annuale di gestione e alla promozione degli interventi che assicurino la qualità dei processi formativi.

**L'articolo 24** detta la disciplina sul collegio dei docenti che costituisce l'organo tecnico dell'istituzione con compiti di programmazione e monitoraggio delle attività didattiche e formative. Esso provvede all'elaborazione della parte didattica del progetto di istituto, nel rispetto del diritto degli studenti ad apprendere e della libera scelta dei genitori. E' previsto che il collegio dei docenti si articoli in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari nonché in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione dell'attività didattica nonché per valorizzare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Le modalità di funzionamento sono definite nello specifico con lo statuto.

**L'articolo 25** disciplina la nomina da parte delle istituzioni scolastiche e formative del revisore dei conti scegliendolo all'interno del nucleo di controllo della gestione.

**L'articolo 26** disciplina il nucleo interno di valutazione con compiti di valutazione interna. Anche avvalendosi di indicatori messi a disposizione dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, ad esso spetta in particolare la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto con particolare riferimento a quelli concernenti le attività educative e formative.

**L'articolo 27** definisce la disciplina delle istituzioni scolastiche e formative paritarie. Per il riconoscimento della parità alle istituzioni scolastiche sono confermati i requisiti previsti dalla normativa statale in materia. La parità peraltro viene estesa anche alle istituzioni formative come strumento per verificare il possesso dei requisiti necessari a far parte del sistema educativo e di conseguenza sancire la capacità di erogare un servizio rispettoso dei percorsi atti a rilasciare titoli di studio in relazione ai livelli minimi, all'organizzazione, ai piani di studio adottati, alle strutture, e conseguentemente riconosciuto ai fini dell'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione.

**L'articolo 28** riconosce l'Istituto agrario di San Michele, a suo tempo consorzio tra Stato e Provincia, come il soggetto preposto all'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, forestali e ambientali o ad esse riconducibili, secondo quanto disciplinato dalla legge istitutiva dello stesso. Trattasi di istituzione scolastica e formativa paritaria.

**L'articolo 29 e l'articolo 30** rimandano alla disciplina statale la regolamentazione della frequenza di percorsi scolastici al di fuori del sistema di istruzione e semmai pongono in capo alla Provincia, come risultanza dalle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, l'onere della vigilanza.

**Il capo V** delinea l'architettura del sistema educativo relativamente alle funzioni di governo che sono raggruppabili in funzioni operative in senso stretto, in funzioni consultive nonché in compiti di supporto all'innovazione, in funzione di ricerca e di valutazione di sistema.

**L'articolo 31** elenca le funzioni di governo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. Spetta in particolare alla Provincia emanare i regolamenti nonché gli atti di programmazione e di indirizzo del sistema, provvedere al controllo e alla valutazione delle attività e dei risultati e svolgere l'attività ispettiva. Le istituzioni scolastiche e formative poi partecipano, per quanto di competenza alle funzioni di governo nell'ambito del territorio di pertinenza.

**L'articolo 32** disciplina il piano provinciale per il sistema educativo che è lo strumento attraverso il quale la Giunta provinciale delinea le scelte delle politiche educative, anche alla luce delle esigenze emergenti dal territorio, individua gli obiettivi generali, i criteri e gli standard dimensionali e la distribuzione dell'offerta scolastica, i percorsi di formazione da affidare in gestione, l'integrazione delle politiche. In particolare rispetto al settore del lavoro, il piano provinciale per il sistema educativo delinea le strategie e le sinergie per la realizzazione di percorsi formativi a sostegno dei lavoratori, per l'apprendistato, per il riconoscimento di certificazioni e abilitazioni professionali.

**L'articolo 33** individua la disciplina per l'affidamento dei percorsi di formazione professionale. In particolare, per quanto riguarda i percorsi rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è prevista la possibilità, in coerenza con le previsioni della pianificazione della Provincia, di affidare il servizio pubblico a istituzioni paritarie, senza scopo di lucro e nei cui confronti la Provincia medesima ha la facoltà, tra l'altro, di esercitare specifiche forme di controllo. Per tali servizi è disposta la separazione contabile tra le attività affidate e quelle non riconducibili a servizi di interesse pubblico generale.

**L'articolo 34** disciplina la partecipazione al sistema educativo provinciale. In particolare la Provincia adotta gli strumenti per favorire tale partecipazione da parte di tutta la comunità scolastica con lo scopo di assicurare il confronto più ampio e attivo tra le componenti delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di ottimizzare e integrare le conoscenze nonché acquisire proposte e contributi finalizzati alle scelte di governo.

**L'articolo 35** disciplina il consiglio delle autonomie scolastiche e formative che è composto dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e dal dirigente il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Ha lo scopo di fornire alla Provincia supporto e pareri in relazione all'elaborazione di indirizzi nonché all'organizzazione e gestione del sistema educativo provinciale nonché sulle scelte di distribuzione dell'offerta scolastica e formativa sul territorio.

**L'articolo 36** disciplina il consiglio del sistema educativo provinciale che costituisce l'organo di partecipazione dove sono rappresentate tutte le componenti della comunità nonché soggetti significativi del sistema e del territorio. Costituisce un organo consultivo che esprime pareri in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, sull'attuazione delle innovazioni ordinamentali, sul piano provinciale per il sistema educativo e di distribuzione

dell'offerta formativa, sull'educazione permanente delle istituzioni scolastiche e formative, sulla definizione degli organici nonché su ogni altro argomento ad esso sottoposto dalla Provincia.

**L'articolo 37** valorizza la partecipazione degli studenti riconoscendo la valenza del loro apporto nella definizione delle scelte del sistema educativo. A tal fine disciplina la consulta provinciale degli studenti che ha compiti tra l'altro di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative nonché di formulare proposte e pareri alla Provincia, agli enti locali e alle istituzioni stesse in ordine alla realizzazione di profili di competenza. Può altresì promuovere iniziative di carattere transnazionale, europeo e internazionale al fine di allargare le possibilità di confronto in una società sempre più dell'informazione e della conoscenza.

**L'articolo 38** pone i principi delle attività di ricerca e di valutazione. Stabilisce che le attività di ricerca realizzate dai soggetti del sistema educativo partecipano al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione come delineato dalla legge provinciale 14 del 2005. Rispetto alla valutazione la Provincia promuove la valutazione della qualità del servizio educativo quale uno degli elementi essenziali per il funzionamento corretto del sistema. In particolare la valutazione riguarda la valutazione dei risultati del sistema nel suo complesso, dell'organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dell'attività degli operatori e dei livelli di soddisfazione dell'utenza. Essa si realizza sia come valutazione interna da parte dei soggetti del sistema, sia come valutazione esterna.

**L'articolo 39** affida le attività di ricerca all'Istituto per la ricerca didattica ed educativa (IRiDE) che sostituirà l'IPRASE. Per il funzionamento e l'organizzazione del predetto ente si rinvia alla disciplina generale prevista per gli enti strumentali della Provincia dall'articolo 32 del provvedimento legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle attività amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

**L'articolo 40** conferma la permanenza all'interno del sistema del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. L'istituzione del comitato risale al 1990 e nel corso degli anni allo stesso sono stati attribuiti compiti anche in relazione alla valutazione della formazione professionale. Con la formulazione prevista da questo articolo i compiti del comitato vengono ampliati e coerentemente adeguati alla nuova configurazione del sistema che ridefinisce la posizione della formazione professionale come rientrante a tutti gli effetti nel sistema educativo e attribuisce, come previsto dalla Costituzione, una forte valenza alle istituzioni scolastiche autonome. Tra i compiti del comitato rientra la messa a disposizione della Provincia degli strumenti per la valutazione della produttività del sistema educativo nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche e formative; la valutazione nel tempo degli effetti delle politiche scolastiche; la definizione di indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il sistema educativo e per l'organizzazione delle istituzioni, la collaborazione con l'istituto nazionale di valutazione.

**L'articolo 41** disciplina il nucleo di controllo della gestione, istituito presso il dipartimento competente in materia di istruzione con il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, nonché di fornire i revisori dei conti delle stesse.

Il **Titolo III** introduce norme speciali a tutela della minoranza linguistica ladina, nello specifico in ordine all'organizzazione della scuola nei comuni della valle di Fassa. La tutela della lingua e della cultura ladina deriva in via generale dalla tutela costituzionale delle minoranze e in particolare dalle previsioni dello Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione in materia.

**L'articolo 42** stabilisce che nell'ambito del sistema educativo provinciale per le specifiche finalità di tutela l'organizzazione del servizio scolastico nelle località ladine è disciplinato secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

**L'articolo 43** istituisce il consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa, che nominato *Comun General de Fascia* che rappresenta l'organo dove i comuni della valle provvedono congiuntamente in accordo e raccordo all'adozione di determinati atti. Il consiglio generale è composto dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, sia come componenti interne sia dei soggetti presenti sul territorio. Ha il compito di individuare le specifiche esigenze educative e formative della comunità ladina e concorre con la Provincia alla definizione degli atti di indirizzo e programmazione concernenti la scuola ladina. In particolare approva il piano per l'organizzazione del servizio educativo ladino di Fassa ed esprime pareri e proposte alla provincia e alle istituzioni scolastiche e formative ladine sui provvedimenti di loro iniziativa, sui piani di studio provinciali per quanto riguarda la parte dell'insegnamento della lingua e cultura ladina, sul progetto di istituto dell'istituzione scolastica ladina.

**L'articolo 44** disciplina l'istituzione scolastica e formativa ladina che comprende oltre alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione anche le scuole dell'infanzia provinciali dei comuni ladini. Stabilisce anche

quali sono gli organi che si allineano peraltro a quelli previsti per le altre istituzioni scolastiche e formative della provincia.

**L'articolo 45** rimanda per la disciplina del consiglio dell'istituzione ladina all'articolo 22 della legge.

**L'articolo 46** disciplina le modalità di nomina e le funzioni del dirigente dell'istituzione ladina denominato "Sorastant de la Scuola Ladina". Al fine della nomina a Sorastant la Provincia sente il Comun General de Fascia. L'incarico può essere conferito ad un dirigente delle istituzioni scolastiche e formative iscritto all'albo, ovvero al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esame colloquio al quale possono accedere i docenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative ovvero la Provincia può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con persone con esperienza in attività di docenza o di direzione in istituzioni culturali, scolastiche e formative o in università. Al Sorastant sono state affidate oltre alle funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative anche funzioni rientranti nell'ambito delle competenze dei servizi provinciali che operano in relazione al reclutamento, all'assunzione e alla gestione del personale docente. Inoltre il Sorastant provvede alla gestione amministrativa e didattica delle scuole dell'infanzia provinciali della valle di Fassa, alla gestione degli interventi del diritto allo studio, cura la gestione di un ufficio per la formazione e la ricerca didattica interno all'istituzione, nonché attivare le funzioni ispettive esercitate nel restante territorio da organi provinciali.

**L'articolo 47** prevede l'attivazione dell'ufficio ladino di formazione e di ricerca didattica che opera in stretta collaborazione con i soggetti deputati alla ricerca, al quale è affidata l'elaborazione e la produzione del materiale didattico, la progettazione e la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola ladina, nonché la definizione di criteri e strumenti per la valutazione degli strumenti per l'insegnamento della lingua e della cultura ladina. All'ufficio è garantita l'assegnazione di personale esonerato dall'insegnamento.

**Il Titolo IV** concerne la disciplina degli ordinamenti dei cicli scolastici e formativi e dei relativi piani di studio. Al riguardo la Provincia esercita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti a livello statale, in riferimento all'istruzione una competenza concorrente e in riferimento all'istruzione e formazione professionale una competenza esclusiva. Ne consegue che i vincoli e i limiti legislativi nell'esercizio delle funzioni amministrative nelle due materie si differenziano in modo giuridicamente definito e comportano anche dal punto di vista delle norme l'evidenziazione, all'interno di un sistema educativo unitario, di definite specificità. Per quanto non disposto da questa parte trova applicazione la normativa statale.

**L'articolo 48** introduce definizioni relative ai contenuti e ai significati di una terminologia che deve essere condivisa e certa nel tempo. Ciò è funzionale alla comprensione semantica di parti importanti del disegno di legge, sulle quali allo stato attuale non viene comunemente attribuito un senso univoco. L'utilizzo sinonimico delle parole non costituisce, come noto, un comportamento virtuoso nella redazione dei testi legislativi. Queste definizioni costituiscono quindi un tentativo di incontro tra le esigenze della pedagogia e quelle della legistica.

**L'articolo 49** definisce il sistema educativo provinciale come un sistema policentrico articolato in scuola dell'infanzia, in primo ciclo di istruzione comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in secondo ciclo la cui articolazione fa riferimento alla normativa nazionale e comprende l'istruzione e formazione professionale, in alta formazione.

**L'articolo 50** stabilisce che la Provincia definisce i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo. Qualora essi riguardino percorsi di istruzione saranno adottati nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, e quindi, tra l'altro, sentito il consiglio nazionale dell'istruzione. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento nonché i percorsi; essi si riferiscono a obiettivi generali e a competenze finali del processo formativo inerenti i diversi indirizzi individuati dal piano provinciale per il sistema educativo. Nel territorio provinciale viene mantenuto l'obbligo di insegnamento dalla scuola primaria di due lingue straniere, una delle quali è la lingua tedesca. Inoltre, a tutela delle minoranze linguistiche nelle scuole ladine del primo ciclo è obbligatorio l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

**L'articolo 51** è la conseguenza dell'articolo precedente e conferma gli strumenti di flessibilità riconosciuti alle istituzioni scolastiche e formative nell'organizzazione ed erogazione del servizio scolastico e dell'offerta formativa. Infatti in attuazione dei piani di studio provinciali le istituzioni scolastiche e formative definiscono i piani di studio dell'istituzione in relazione alle esigenze del proprio contesto territoriale e anche al fine dell'attivazione di percorsi personalizzati.

**L'articolo 52** prevede che la Provincia possa emanare indirizzi per l'organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati di vario tipo, tra l'altro sia per prevenire situazioni di abbandono

scolastico, sia a sostegno di situazioni problematiche, sia per favorire e supportare con strumenti didattici la transizione guidata tra percorsi.

**L'articolo 53** si collega in parte all'articolo precedente e disciplina i passaggi tra percorsi formativi, i crediti formativi e la certificazione delle competenze. Il tutto è definito con regolamento o attraverso indirizzi generali della Provincia. Questo articolo è strettamente collegato alla definizione dei livelli essenziali da parte dello Stato, sui quali la Provincia non può derogare.

**L'articolo 54** ribadisce la disciplina sulla valutazione degli studenti ed evidenzia la competenza provinciale in ordine alla definizione delle modalità di attuazione delle leggi sugli esami di stato al fine dello svolgimento delle prove e della composizione delle commissioni d'esame nell'ambito dei percorsi di istruzione. Maggiore autonomia è attribuita alla Provincia in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ferma la scelta della stessa di dotarsi in ogni caso dello strumento del regolamento per disciplinare compiutamente la materia, allo scopo di dare più garanzie all'utenza in ordine alla conoscenza e stabilità delle prescrizioni applicative.

**L'articolo 55** tratta del primo ciclo di istruzione. Riprende dalla normativa statale le finalità e gli obiettivi educativi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Particolare rilievo viene dato al valore della continuità didattica, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità, all'accoglienza, all'educazione ai principi dell'esercizio della cittadinanza attiva, all'acquisizione e allo sviluppo delle attività di base e all'accrescimento delle conoscenze e delle abilità verso una dimensione sistematica delle discipline al fine della maturazione integrale della persona in un contesto di relazioni.

**L'articolo 56** individua gli obiettivi di crescita educativa, culturale e professionale che devono raggiungere gli studenti nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione definiti dal sistema provinciale. In ogni caso i percorsi si sviluppano in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale per l'articolazione del secondo ciclo.

**L'articolo 57** in particolare stabilisce che nell'ambito dei licei specifici percorsi valorizzino e sviluppino competenze di carattere tecnico e professionale volte all'apprendimento e all'approfondimento specialistico.

**L'articolo 58** pone i principi alla base dell'istruzione e formazione professionale. Esse promuovono lo sviluppo educativo, culturale e professionale dello studente attraverso un approccio metodologico particolare e specifico fondato sull'esperienza reale e sulla riflessione in merito all'operare responsabile e produttivo. L'istruzione e la formazione professionale rappresentano in modo particolare una possibilità di percorsi che riconoscono e valorizzano le necessità e le diverse peculiarità dello studente ed offrono la possibilità di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione e della formazione anche avvalendosi di apprendimenti resi concreti.

**L'articolo 59** definisce i principi ai quali deve ispirarsi il regolamento sull'alternanza scuola- lavoro che deve individuare le modalità di promozione e valorizzazione della stessa. Le attività in alternanza sono progettate e realizzate dalle istituzioni scolastiche e formative anche in rete tra loro attraverso apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro. Il rilievo dato dal legislatore alla possibilità di attivare i percorsi in alternanza indica che essi non vanno confusi con stages o tirocini, ma che costituiscono una nuova e più pregnante opportunità educativa e formativa che deve riguardare non solo i percorsi evidentemente professionalizzanti bensì in modo generalizzato tutti i percorsi del secondo ciclo.

**L'articolo 60** detta la disciplina per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale rispetto alla formazione in apprendistato, in modo da assicurare la collaborazione nella realizzazione degli interventi che consentono anche in tale ambito l'acquisizione di una qualifica professionale. Nell'ambito del sistema educativo pare di interesse determinare i percorsi relativi alla formazione stessa.

**L'articolo 61** prevede lo sviluppo di figure professionali con un grado di preparazione tecnica altamente elevato in modo da rispondere alle necessità di alta qualificazione provenienti dal territorio. L'articolo presuppone l'individuazione e l'approfondimento di tutte le tematiche inerenti tale livello di preparazione che si colloca nell'ambito post qualifica e post secondario e presuppone l'individuazione dei percorsi formativi ad esso connessi secondo una progettazione sinergica con i soggetti più significativi del territorio, imprenditoriali e non; perciò costituisce un aspetto che può potenzialmente caratterizzare in modo qualificante l'evoluzione della formazione in ambito provinciale. L'accesso è consentito ai giovani in possesso di un titolo finale di studio. I percorsi hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta formazione. La previsione di cui all'articolo in oggetto consente di dare avvio ad un periodo che precorre l'istituzionalizzazione in modo generalizzato di percorsi e di nuovi modelli di alta formazione, trovando anche le sinergie per il riconoscimento dei titoli a livello nazionale ed europeo, sia dal punto di vista formale sia per un riconoscimento sostanziale.

**L'articolo 62** disciplina gli interventi di educazione permanente valorizzata anche all'interno della riforma nazionale del sistema di istruzione e formazione. Essi vanno intesi come ogni attività di apprendimento lungo tutto il corso della vita in una prospettiva di crescita personale, sociale, professionale e lavorativa. L'educazione permanente comprende sia l'istruzione sia la formazione permanente. L'educazione permanente si realizza nel sistema educativo provinciale, nel lavoro e nell'educazione non formale. Questa legge disciplina puntualmente solo gli interventi di educazione permanente realizzati nell'ambito del sistema educativo, mentre correttamente non si occupa di quelli in capo per vocazione ad altri soggetti o agenzie formative, salva la necessità di attivare misure e iniziative di coordinamento..

**L'articolo 63** definisce l'educazione permanente realizzata dalle istituzioni scolastiche e formative come interventi di istruzione e formazione degli adulti intesi come l'insieme delle attività formali e non, in sostituzione e prolungamento dell'educazione scolastica formativa di livello universitario e professionale. L'articolo inoltre sancisce le priorità della Provincia per l'impulso e la valorizzazione di tale attività nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative e definisce per la prima volta in ambito provinciale i presupposti giuridici complessivi per la realizzazione sistematica ed integrata di tale modalità educativa.

**Il Titolo V** disciplina gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio. Costituisce una rivisitazione della disciplina già in vigore, attualmente datata, ma mantiene le tipologie di intervento che sono generalizzate e capillarmente diffuse. Disciplina, secondo una logica di continuità, pur nella specificità della materia, anche la disciplina relativa agli interventi del diritto allo studio universitario nell'ambito del quale sono gestiti anche gli interventi a sostegno degli studenti frequentanti percorsi di alta formazione professionale.

**L'articolo 64** individua le finalità del diritto allo studio che si prefigge di agevolare l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e l'accesso a tutti i livelli dell'istruzione e formazione nel rispetto del dettato costituzionale di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per gli studenti capaci e meritevoli.

**L'articolo 65** individua come i destinatari degli interventi a favore degli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione.

**L'articolo 66** definisce le tipologie di servizi e di interventi tra i quali il servizio di mensa, la fornitura dei libri di testo, la copertura assicurativa, gli assegni di studio, i servizi di trasporto servizi residenziali. Sarà un regolamento a definire le modalità attuative dell'articolo nonché ad individuare i soggetti preposti all'erogazione del servizio in attuazione del principio di sussidiarietà.

**L'articolo 67** introduce misure e servizi specifici per gli studenti con difficoltà. A tal fine individua tre diverse tipologie rispetto alle quali anche gli interventi possono essere differenziati con il chiaro obiettivo di rispondere in modo mirato alle problematiche. Trattasi degli studenti in situazione di disabilità secondo quanto stabilito dalla legislazione sull'integrazione e l'assistenza alle persone handicappate, degli studenti con disturbi specifici di apprendimento rispondenti in particolare a quattro tipologie (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia) e degli studenti in stato di disagio. La Provincia e le istituzioni scolastiche e formative favoriscono l'integrazione di questi studenti sia con la messa a disposizione di strumenti idonei, sia attraverso personale specializzato e il convenzionamento con soggetti a ciò idonei.

**L'articolo 68** disciplina gli interventi per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri. L'articolo definisce i principi per tale integrazione le cui modalità attuative saranno disciplinate con successivo regolamento. In particolare la Provincia promuove l'attivazione di strumenti per l'inserimento degli studenti stranieri nei percorsi del sistema educativo, anche valorizzando le competenze acquisite nei paesi d'origine, sostiene la realizzazione di materiale didattico che faciliti l'apprendimento, consente l'utilizzo di mediatori interculturali e riconosce la valenza dell'approccio interculturale, promuove l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione del personale e documentazione in un'ottica di coordinamento degli interventi.

**L'articolo 69** riprende una disciplina consolidata nel sistema scolastico della provincia di Trento, vale a dire la possibilità per la Provincia di concedere agli studenti delle scuole paritarie di assegni di studio, nonché contributi, che consentono concretamente il contenimento delle rette di frequenza e alle famiglie una scelta ampia e libera dell'offerta, alle istituzioni paritarie purché alle stesse non fruiscano dei finanziamenti previsti dall'articolo 33. Oltre alla parità la Provincia richiede, per accedere ai contributi il possesso di ulteriori requisiti e il rispetto di ulteriori condizioni. Tra i requisiti richiesti i soggetti non possono avere fine di lucro ma, operare discriminazioni nell'accesso degli studenti, sono soggetti inoltre al controllo anche contabile della Provincia.

**L'articolo 70** individua i destinatari dei servizi e degli interventi relativi all'istruzione superiore.

**L'articolo 71** determina la tipologia degli interventi tra i quali costituiscono una novità i prestiti d'onore. L'articolo viene attuato con regolamento che disciplina i presupposti, i limiti e le modalità di attuazione dei servizi; il regolamento individua altresì i requisiti di merito e di reddito per l'accesso ai servizi e agli interventi disciplinati da questo articolo, tenendo conto sia del reddito, sia degli elementi patrimoniali, secondo i principi previsti dalla legislatura provinciale.

**L'articolo 72** prevede la possibilità per la Provincia di sostenere interventi di edilizia relativa al diritto allo studio superiore realizzati da enti, cooperative o fondazioni senza scopo di lucro.

**L'articolo 73** costituisce una rivisitazione della disciplina dell'opera universitaria nel rispetto della nuova normativa provinciale sugli enti strumentali provinciali.

**Il Titolo VI** disciplina le risorse e gli strumenti del sistema educativo provinciale.

Nel **capo I** sono disciplinate le risorse umane. Essa costituisce il primo approccio sistematico alla materia dal trasferimento di tutto il personale della scuola a seguito dell'emanazione nel 1987 di un'integrazione alle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico. Fino ad ora la Provincia è sempre intervenuta con normative stralcio, in particolare in riferimento al personale docente della scuola a carattere statale, la nuova disciplina consente di dare rilievo e migliorare funzionalità al sistema ordinamentale e organizzativo provinciale.

Con **l'articolo 74** si stabilisce che l'organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario nonché assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali sono disciplinati dai contratti collettivi provinciali di lavoro, da questa legge e dalla legge provinciale sull'ordinamento del personale che recepisce i principi della privatizzazione del pubblico impiego introdotti dalla legge 421 del 1990. L'articolo consente l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti anche per compiti connessi alla scuola, per funzioni di supporto alla dirigenza, per la partecipazione a periodi sabbatici. Tale disposizione si rende necessaria al fine di permettere la quantificazione della spesa.

**L'articolo 75** stabilisce che la legge finanziaria definisce la dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato e quantifica la spesa di tutto il personale della scuola.

**L'articolo 76** prevede la disciplina per la determinazione degli organici secondo parametri e standard pluriennali, in relazione al numero di studenti, a situazioni di difficoltà anche riconoscendo una specifica dotazione di personale, nell'ottica della continuità educativa, valorizzando l'utilizzo dei docenti di educazione motoria, secondo principi di perequazione nell'uso e nella disponibilità delle risorse anche in relazione alle condizioni socio economiche e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

**L'articolo 77** definisce i principi per la valutazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative al fine di migliorare l'offerta e concorrere alla qualità del funzionamento. Spetta ai contratti collettivi provinciali disciplinare le forme e le modalità della valutazione del personale docente e non docente riconoscendo distinte professionalità e valorizzando modelli di autovalutazione. In proposito si osserva che se per il personale non docente sono già in atto sistemi di valutazione, ciò ancora non avviene per il personale docente. Per quanto riguarda il personale dirigente si rimanda all'articolo 93.

**L'articolo 78** dà compiuta attuazione alla privatizzazione del pubblico impiego nel quale rientra anche l'organizzazione delle istituzioni scolastiche e formative e consente di introdurre strumenti paritari e moderni nei confronti di tutto il personale al fine dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

**L'articolo 79** disciplina l'accesso ai posti di lavoro per il personale docente dei percorsi di istruzione. Per il personale non docente e per il personale docente della formazione professionale continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente alla data in vigore di questa legge. L'accesso del personale docente all'insegnamento nei percorsi di istruzione avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami ovvero tramite corso concorso pubblico o con l'utilizzazione di graduatorie provinciali per titoli. Un regolamento stabilisce la quota da attribuire alle diverse modalità. Spetta alla Provincia definire i criteri per la programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato.

**L'articolo 80** detta i principi per la disciplina dei concorsi pubblici che devono rispondere ad alcuni principi e criteri direttivi: indizione ogni tre anni, accesso per quelli che hanno i titoli previsti dalla normativa statale e provinciale, composizione delle commissioni esaminatrici, definizione dei programmi.

**L'articolo 81**, che riprende la disciplina introdotta con la legge 5 del 2005, stabilisce che la Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti ai posti a tempo indeterminato e determinato nelle scuole a carattere statale. La formazione di tali graduatorie viene disciplinata con regolamento emanato dalla Giunta provinciale, sulla base di alcuni principi e linee direttive fissate dalla legge stessa; in particolare si prevede la formazione di graduatorie distinte, per ordine e tipologia di scuola e per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo comunque conto dei titoli di abilitazione o idoneità previsti dalla vigente normativa. Le graduatorie hanno durata di quattro anni e il punteggio degli iscritti può essere aggiornato ogni due anni. Vengono inoltre assicurate le precedenza assolute disciplinate dalla legislazione vigente in materia di minoranze linguistiche.

**L'articolo 82** disciplina l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee anche da parte dei dirigenti delle istituzioni oltre che la possibilità di conferire incarichi e supplenze di durata annuale rinnovabile, nel caso si verificassero ben definite condizioni, nell'ottica di garantire la continuità didattica e di favorire la stabilità del personale. Anche questo articolo rispecchia una normativa di recente introduzione che ha consentito di assicurare la tempestiva disponibilità dei docenti per l'avvio dell'anno scolastico.

**L'articolo 83** disciplina i principi della mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro e, nel caso di mobilità dal territorio provinciale a quello nazionale e viceversa, anche nel rispetto dell'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Provincia autonoma prevista dalle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico. Per quanto riguarda la messa a disposizione del Ministero degli affari esteri di personale dirigente e docente di percorsi di istruzione provinciale, essa è consentita, nell'ottica della continuità educativa, previo nulla osta della Provincia e previa assunzione degli oneri da parte dello Stato.

**L'articolo 84** ferma restando la disciplina provinciale sul personale docente della formazione professionale amministrativo tecnico e ausiliario, nonché assistente educatore stabilisce, in conformità anche a quanto previsto dalla normativa statale in materia, che il personale docente di materie culturali dei percorsi di formazione professionale venga attinto dalle graduatorie dei docenti dei percorsi di istruzione.

**L'articolo 85** riprende una preesistente normativa sul personale docente di religione cattolica che può essere assunto a tempo indeterminato previa intesa, ai sensi delle disposizioni concordatarie, con l'ordinario diocesano, salvo le disposizioni sull'accesso.

**L'articolo 86** fa riferimento alle precedenza che vanno riconosciute nell'assunzione del personale docente della scuola ladina di Fassa come previsto dalle norme di attuazione in materia.

**L'articolo 87** contiene disposizioni a tutela degli studenti delle località mochene e cimbre, al fine di sostenere l'insegnamento della lingua e la conoscenza della cultura anche nelle scuole che non sono frequentate esclusivamente dagli studenti appartenenti a queste minoranze che sono attualmente in numero sempre più esiguo.

**L'articolo 88** disciplina le funzioni della dirigenza delle istituzioni scolastiche e formative ed è strettamente connesso all'articolo 23 nell'ottica di separazione tra funzioni di governo e funzioni di gestione.

**L'articolo 89** disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative tramite corso concorso al quale è ammesso il personale docente in possesso del diploma di laurea e con almeno sette anni di servizio a tempo indeterminato. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dello stesso, il numero dei posti messi a concorso, la composizione delle commissioni d'esame. Alle istituzioni formative può essere preposto altresì personale esperto nell'ambito formativo individuato ai sensi della legge provinciale sull'ordinamento del personale provinciale.

**L'articolo 90** istituisce l'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che contiene gli elementi conoscitivi di carattere formativo e professionale degli iscritti. E' suddiviso in due sezioni, una per i dirigenti delle istituzioni scolastiche e una per quelli delle istituzioni formative.

**L'articolo 91** riprende una disposizione vigente che consente la preposizione dei dirigenti alle istituzioni scolastiche e formative, l'utilizzazione in attività ispettive, di vigilanza e controllo nonché di studio, consulenza e ricerca. Spetta alla Provincia stabilire le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi la sostituzione, allineando in maniera sempre più definita la dirigenza delle istituzioni scolastiche e formative ai principi generali per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

**L'articolo 92** disciplina la verifica e la valutazione dei dirigenti da parte di un nucleo di valutazione. I dirigenti rispondono sui risultati dell'attività svolta rispetto alla programmazione provinciale in materia scolastica e formativa

nonché sull'attuazione del progetto di istituto, secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

**L'articolo 93** individua gli strumenti fondamentali per assicurare l'erogazione del servizio educativo. Essi sono gli interventi di edilizia e i servizi gestionali, il sistema informativo e i mezzi finanziari.

**L'articolo 94** disciplina le finalità degli interventi di edilizia che prevedono l'inserimento di ogni struttura in un contesto urbanistico e sociale omogeneo, in grado di favorire l'integrazione dei servizi scolastici e formativi con il territorio.

**L'articolo 95** pone in capo ai comuni gli interventi di costruzione, ampliamento, recupero del patrimonio edilizio per gli edifici da adibire a scuole dell'infanzia provinciali e a istituzioni scolastiche del primo ciclo. Alla Provincia gli interventi riferiti alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Inoltre la Provincia può concedere contributi ai proprietari o ai gestori di scuole dell'infanzia equiparate che nel contesto provinciale rappresentano una componente consolidata e maggioritaria.

**L'articolo 96** stabilisce che nel caso di erogazione di contributi sull'edificio venga costituito un vincolo di destinazione proporzionale al contributo concesso.

**L'articolo 97** individua le modalità della messa a disposizione degli edifici delle istituzioni scolastiche e formative nonché delle attrezzature ad uso scolastico e formativo al di fuori dell'orario del servizio scolastico, anche al fine di realizzare attività compatibili con le finalità di promozione culturale, sociale e civile della collettività.

**L'articolo 98** stabilisce che sono le istituzioni scolastiche e formative, sulla base delle assegnazione della Provincia, che provvedono alle spese relative alle spese gestionali al fine del funzionamento delle strutture e della gestione del servizio educativo. L'articolo individua, per macro-aree, le tipologie di spese, tra le quali sono comprese anche quelle relative agli arredi e alle attrezzature superando la distinzione tra spese per ufficio e spese didattiche.

Con **l'articolo 99** si garantisce la realizzazione di un sistema informativo a sostegno del funzionamento del sistema educativo.

**L'articolo 100** prevede l'istituzione dell'anagrafe degli studenti che comprende anche i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia. Tale anagrafe è già stata costituita in Provincia e agevola l'utilizzo degli strumenti e delle informazioni nel rispetto della normativa in materia di privacy.

**L'articolo 101** recupera una previgente disposizione normativa che attraverso l'utilizzo di un fondo per la qualità del sistema educativo consente da parte della Provincia il sostegno e la perequazione degli interventi e delle attività relative all'erogazione del servizio, soprattutto in relazione a situazioni di criticità ed a obiettivi prioritari.

**L'articolo 102** pone i criteri per la qualificazione della spesa per le politiche di ripartizione e di utilizzazione delle risorse. Tra i criteri prioritari sono individuati la necessità di ridefinire la rete scolastica anche con attenzione ai parametri europei, l'attribuzione dell'organico del personale anche secondo parametri e standard pluriennali e la qualificazione della spesa al fine dell'efficacia dell'erogazione dei servizi.

**Il Titolo VII (articoli da 103 a 110)** disciplina le abrogazioni, le norme finali e transitorie. Tra le norme finali va segnalato **l'articolo 103** che estende la possibilità di concedere contributi a favore delle istituzioni paritarie anche nei confronti delle scuole steineriane che siano comunque in possesso di specifici requisiti. Inoltre, **l'articolo 106** incarica la Provincia di adottare le specifiche disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge.

Per le ragioni sopradette e nella convinzione che attraverso la nuova disciplina qui proposta sarà possibile pervenire in tempi ragionevoli a una compiuta attuazione del sistema educativo provinciale, si confida nel positivo approfondimento delle tematiche qui trattate e nel favorevole accoglimento del disegno di legge qui illustrato.

Trento, 23 settembre 2005

IL PROPONENTE  
L'Assessore all'Istruzione e alle politiche giovanili  
Dott. Tiziano Salvaterra